

Indennità Covid-19 ex Decreto Sostegni. Dall'Inps le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative alle eventuali domande di riesame

Con messaggio 2564 del 9 luglio 2021, l'Inps ha fornito le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative alle eventuali domande di riesame presentate dai richiedenti le cui istanze sono state respinte per non aver superato i controlli inerenti all'accertamento dei requisiti normativamente previsti.

Recupero Cfp "Covid-19" erogati dall'Agenzia delle entrate. Pronti i codici

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 45/E del 7 luglio 2021 (di seguito riportata) ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", degli importi dovuti a seguito dell'adozione degli atti di recupero dei contributi a fondo perduto non spettanti. Di seguito il testo delle risoluzioni.

Cfp per chi riduce il canone di affitto dell'abitazione principale del conduttore. Domande online da oggi al 6 settembre 2021

I proprietari di case affittate come abitazione principale in comuni ad alta tensione abitativa, che quest'anno hanno ridotto o ridurranno l'importo del canone di locazione, possono richiedere il "contributo affitti". Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha firmato il provvedimento che approva il modello, con le relative istruzioni, da presentare online per ottenere l'accredito del bonus a fondo perduto.

Attribuzione di un contributo a fondo perduto per l'anno 2021 al locatore dell'immobile adibito ad

abitazione principale che riduce il canone di locazione. Pronta l'istanza

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 luglio 2021, prot. n. 180139/2021, definite le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell'importo del canone di locazione di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il contributo è riconosciuto nel limite massimo di spesa ed è pari al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

I locatori interessati possono richiedere il contributo a fondo perduto mediante la presentazione di una specifica istanza, da trasmettere all'Agenzia esclusivamente in modalità telematica nel periodo tra il 6 luglio 2021 e il 6 settembre 2021.

Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto legge "Fisco e Lavoro"

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Draghi), dal Ministro dell'economia e delle

finanze (Franco), dal Ministro per la pubblica amministrazione (Brunetta), dal Ministro dello sviluppo economico (Giorgetti) e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Orlando), trasmesso alla Camera dei deputati, recante: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, recante misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese – (Atto Camera n. 3183).

Società Controllate Estere (Cfc). In consultazione lo schema di circolare dell'Agenzia delle Entrate | C'è tempo fino al 6 agosto per mandare osservazioni e proposte

Sono disponibili in consultazione sul sito dell'Agenzia delle Entrate uno schema di circolare che fornisce chiarimenti sulla disciplina relativa alle Società controllate estere (Controlled Foreign Companies, Cfc) e uno schema di provvedimento con i nuovi criteri per determinare in modalità semplificata il requisito dell'effettivo livello di tassazione (tassazione effettiva dell'utile inferiore al 50 per cento di quella italiana) indicato dall'articolo 167, comma 4, lettera a), del Tuir.

Indennità per lavoratori autonomi (ISCR0): online la domanda

È attivo il servizio online per la presentazione della domanda di Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa (ISCR0), prevista dalla legge di bilancio 2021 (legge 178/2020), rivolta agli iscritti alla Gestione Separata dell'INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo.

La misura di sostegno, disciplinata dalla circolare INPS 30 giugno 2021, n. 94, prevede l'erogazione di una indennità mensile tra i 250 euro e gli 800 euro, a seconda dei requisiti posseduti dal richiedente.

L'indennità è prevista per il 2021, per il 2022 e per il 2023.

La domanda va presentata all'INPS entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni interessati.

On-line la Guida ai tre nuovi contributi a fondo perduto introdotti dal Decreto

“Sostegni-bis”

Diffusa la Guida ai tre nuovi contributi a fondo perduto introdotti dal Decreto “Sostegni-bis”. Il vademecum pubblicato dalle Entrate fornisce tutte le informazioni necessarie per utilizzare i nuovi contributi a fondo perduto, introdotti dal decreto legge n. 73/2021 (cosiddetto Decreto “Sostegni-bis”), destinati a sostenere le attività economiche maggiormente danneggiate dal perdurare dell'emergenza da Coronavirus.

Contributo a fondo perduto “alternativo”, domande dal 5 luglio 2021

Tutto pronto per l'invio, da lunedì 5 luglio, delle richieste di contributo a fondo perduto “alternativo” ai Cfp automatici, previsto dal D.L. Sostegni-bis (D.L. n. 73/2021, commi da 5 a 15). Il provvedimento firmato oggi dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha infatti approvato il modello da utilizzare per chiedere il contributo con le relative istruzioni. Dal 5 luglio e fino al 2 settembre, i contribuenti interessati potranno presentare domanda tramite il servizio web presente sul portale Fatture e Corrispettivi, mentre la trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può essere effettuata dal 7 luglio 2021. Il contributo a fondo perduto, alternativo a quello automatico previsto dal D.L. Sostegni-bis, è rivolto ai soggetti con un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro e può avere un importo massimo di 150.000 euro. Due i requisiti per accedere al sostegno: aver

conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro e aver avuto un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 di almeno il 30% rispetto al periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Decreto-Legge n. 99/2021. Le novità nel settore lavoro

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 30 giugno 2021, n. 99, recante «Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese».

Di seguito le novità introdotte nel settore lavoro.

**Indennità straordinaria di
continuità reddituale e
operativa (ISCR0). I
chiarimenti Inps su
requisiti, domanda, misura e**

decorrenza della prestazione

La legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (legge di Bilancio 2021), all’articolo 1, commi da 386 a 400, ha disciplinato l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, denominata ISCR0. L’indennità ISCR0, ai sensi dell’articolo 1, comma 387, della legge n. 178/2020, è destinata ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni. Con circolare n. 94 del 30 giugno 2021, l’Inps ha fornito i chiarimenti su requisiti, domanda, misura, durata e decorrenza della prestazione

Italia-Francia, accordo sui frontalieri. Nuova proroga al 30 settembre 2021

Prorogato fino al 30 settembre 2021 l’Accordo tra le Autorità competenti di Italia e Francia concernente il trattamento fiscale dei frontalieri durante l’emergenza Covid-19.

Decreto proroghe e lavoro. Sospensione per taluni licenziamenti, notifica cartelle e cashback

Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 30 giugno 2021, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco, del Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, ha approvato un decreto-legge (n. 99 del 30 giugno 2021) che introduce misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese.

Il testo prevede che, per promuovere l'utilizzo della moneta elettronica in funzione di contrasto dell'evasione fiscale, sia fortemente incentivato l'impiego di POS collegati a registratori di cassa. In tale direzione sono previsti crediti d'imposta per l'acquisto, il noleggio e l'uso di tali dispositivi e, per chi se ne avvale, per l'azzeramento delle commissioni da pagare per le transazioni.

Si dispone, inoltre, la sospensione del programma cashback e supercashback nel secondo semestre del 2021 e le risorse che si rendono conseguentemente disponibili sono destinate a finanziare interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali.

Il provvedimento rinvia al 31 agosto i termini di notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e differisce al 31 luglio prossimo il termine entro il quale i Comuni devono approvare le tariffe e i regolamenti

della Tari.

Prorogati al 20 luglio 2021 i termini dei versamenti per i contribuenti ISA e i forfetari

Per tener conto dell'impatto che l'emergenza COVID-19 ha avuto anche quest'anno sull'operatività dei contribuenti di minori dimensioni e dei loro intermediari, è stato adottato un D.P.C.M. che proroga il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.

Esoneri e differimenti contributivi in favore di artigiani e commercianti, lavoratori autonomi e talune

aziende. Differiti fino a nuova comunicazione i termini di pagamento già scaduti o di imminente scadenza

Con messaggio 25 giugno 2021, n. 2418, l'Inps fa il punto degli esoneri e differimenti contributivi in favore di artigiani e degli commercianti, lavoratori autonomi e aziende.

Indennità decreto Sostegni bis: attivo il servizio per la presentazione della domanda on-line

È attivo il servizio per la presentazione della domanda di indennità Covid-19 prevista dal decreto Sostegni-bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73), per le seguenti categorie di lavoratori:

stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
stagionali e somministrati appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
intermittenti;
autonomi occasionali;
incaricati di vendita a domicilio;
subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e

degli stabilimenti termali;
lavoratori dello spettacolo;
operai agricoli a tempo determinato;
pescatori autonomi.

La misura di sostegno prevede l'erogazione di una indennità pari a 1.600 euro, 800 euro (agricoli) o 950 euro (pescatori), a seconda dei casi.

I lavoratori già beneficiari dell'indennità prevista dal decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) stanno ricevendo il pagamento senza dover presentare una nuova domanda.

I lavoratori che, viceversa, non hanno beneficiato dell'indennità del decreto Sostegni possono presentare la domanda per il riconoscimento della nuova prestazione entro il 30 settembre 2021.

Abrogazione del versamento del saldo 2019 e della prima rata dell'acconto relativa al 2020. Obblighi di versamento nel caso di trasformazione da società di persone a società

di capitali nel 2020

In merito agli obblighi di versamento IRAP, in caso di trasformazione progressiva di una società di capitali in società di persone, con effetto nella specie dal 31 gennaio 2020, stante la continuità agli effetti della soggettività passiva, la società trasformata è tenuta, entro il termine di presentazione della dichiarazione (per il periodo ante trasformazione), a effettuare il versamento della prima rata di acconto IRAP per il primo periodo post trasformazione assumendo, quale dato su cui commisurare l'importo di detto acconto, l'imposta risultante dalla dichiarazione del periodo ante trasformazione.

Libri stampati e stoccati in magazzino: non rilevano ai fini del calcolo di forfetizzazione della resa IVA. Stessa irrilevanza ai fini del calcolo del fatturato e dei corrispettivi per il Cfp Covid-19 Decreto

Sostegni

I libri stampati e non venduti, né spediti o consegnati, ma lasciati nel proprio magazzino, non rilevano nel calcolo con il metodo della resa forfettaria in quanto non si è verificato il momento impositivo. Ulteriore conseguenza è che i predetti prodotti editoriali stampati ma non spediti o consegnati, ma solo immagazzinati, non rilevano per riconoscimento del contributo a fondo perduto per i titolari di partita IVA introdotto dall'articolo 1 decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021, conv., con mod., dalla legge n. 69 del 21 maggio 2021, cd. "Cfp Covid-19 Decreto Sostegni", posto che ai fini del calcolo del predetto contributo a fondo perduto rileva "...l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi...".

Smartworking. Nel Decreto "Riaperture" convertito la proroga della procedura semplificata fino al 31 dicembre 2021

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 17 giugno 2021, n. 87 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19".

A seguito della conversione in Legge del c.d. Decreto Riaperture (D.L. 22 aprile 2021, n. 52), è abrogato il D.L. 30 aprile 2021, n. 56 intervenuto sulla disciplina dello smartworking nella P.A., con assorbimento delle relative disposizioni nel testo del Decreto Riaperture convertito in Legge.

Nel settore privato, si prevede un'ulteriore proroga al 31 dicembre 2021 del termine per l'utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smartworking di cui all'art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77 (art. 11).

Nel pubblico impiego, confermate invece le previsioni che già erano state introdotte dal D.L. 30 aprile 2021, n. 56 in modifica dell'art. 263 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77) e dell'art. 14, comma 1, L. 7 agosto 2015, n. 124.

Sostegni-bis automatici per 1,8 milioni di partite Iva. Erogati 5,2 miliardi di euro con bonifici e crediti d'imposta

Sono stati disposti i pagamenti dei contributi a fondo perduto riconosciuti in via automatica dal Decreto Sostegni-bis (art. 1 del D.L. n. 73/2021) a favore degli operatori economici, colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", già

beneficiari del contributo previsto dal primo decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021). Si tratta, in particolare, di 1,77 milioni di bonifici – per un totale di circa 5 miliardi di euro – che, senza bisogno di nuove istanze, verranno accreditati direttamente sui conti correnti dei soggetti che avevano richiesto e ricevuto l'aiuto previsto dal primo decreto Sostegni. A questi bonifici si sommano inoltre circa 38mila crediti d'imposta, per circa 166 milioni di euro, che vengono riconosciuti, sempre in via automatica, agli operatori che avevano scelto questa modalità di erogazione.

Emergenza Covid: incostituzionale la seconda proroga della sospensione delle procedure esecutive sull'abitazione principale del debitore

È illegittima la seconda proroga (dal 1° gennaio al 30 giugno 2021) della sospensione di ogni attività nelle esecuzioni aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 128/2021 depositata oggi (redattore il giudice Giovanni Amoroso) pronunciandosi su questioni di legittimità sollevate dai Tribunali di Barcellona Pozzo di Gotto e di Rovigo relative all'articolo 13, comma 14, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (cosiddetto "Milleproroghe").

Le novità sulle indennità una tantum e sulla NASpI previste dal Decreto Sostegni-bis

Il decreto-legge Sostegni-bis ha disposto la proroga delle indennità Covid-19 introdotte dal decreto-legge Sostegni e l'introduzione di nuove indennità a favore dei pescatori autonomi e degli operai agricoli.

Con messaggio 16 giugno 2021, n. 2309 l'Inps ha fornito le prime informazioni in ordine alle predette misure.

Via libera alla Certificazione verde COVID-19

Prende il via in Italia la Certificazione verde COVID-19, il documento gratuito, in formato digitale e stampabile, che facilita nel nostro Paese la partecipazione ad eventi pubblici (come fiere, concerti, gare sportive, feste in occasione di cerimonie religiose o civili), l'accesso alle residenze sanitarie assistenziali e lo spostamento in entrata e in uscita da territori eventualmente classificati in "zona rossa" o "zona arancione".

“Green pass”, firmato il Dpcm. Dal 1° luglio certificati validi in tutta l’Ue

Il Presidente del Consiglio, ha firmato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) che definisce le modalità di rilascio delle Certificazioni verdi digitali COVID-19 che faciliteranno la partecipazione ad eventi pubblici, l’accesso alle strutture sanitarie assistenziali (RSA) e gli spostamenti sul territorio nazionale.

Con la firma del DPCM si realizzano le condizioni per l’operatività del Regolamento Ue sul “Green Pass”, che a partire dal prossimo 1° luglio garantirà la piena interoperabilità delle certificazioni digitali di tutti i Paesi dell’Unione. In tal modo, sarà assicurata la piena libertà di movimento sul territorio dell’Unione a tutti coloro che avranno un certificato nazionale valido.

Cnpadc. Proroga 30 settembre 2021 della prima rata dei contributi minimi 2021

La Cassa di previdenza dei dottori commercialisti ha disposto la proroga al 30 settembre 2021 della prima rata dei contributi minimi 2021 (già prorogati dal 31/05/2021 al 30/06/2021) al fine di tenere conto dei criteri e delle

modalità attuative dell'art. 1 comma 20 della L. 178/2020 in corso di emanazione con appositi Decreti Ministeriali.

Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto legge Semplificazioni/Governance PNRR

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Draghi), dal Ministro dell'economia e delle finanze (Franco), dal Ministro per la pubblica amministrazione (Brunetta), dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (Colao), dal Ministro della transizione ecologica (Cingolani), dal ministro della cultura (Franceschini) e dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Giovannini), trasmesso alla Camera dei deputati, recante: Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure – (Atto Camera n. 3146).

Artigiani e commercianti. Ai versamenti dei contributi Inps effettuati entro la data del 20 agosto 2021 non verranno applicate sanzioni civili o interessi

Con il messaggio 13 maggio 2021, n. 1911, l'INPS ha comunicato il differimento al 20 agosto 2021 del termine di pagamento della rata dei contributi, originariamente previsto entro il 17 maggio 2021, dovuti dai soggetti iscritti alle Gestioni autonome speciali degli artigiani e dei commercianti. La circolare INPS 10 giugno 2021, n. 85 (di seguito riportata) informa ora che sui versamenti effettuati entro la data del 20 agosto 2021 non verranno applicate sanzioni civili o interessi.

Bonus affitti Decreto Sostegni-bis. Non cambia il codice tributo

L'Agenzia delle entrate con una risposta pubblicata l'11 giugno 2021 nel proprio sito web (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/faq-crediti-imposta-locazioni>) chiarisce che “per utilizzare in compensazione il credito d'imposta spettante per i canoni di locazione degli

immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'articolo 28 del Decreto Rilancio, anche a seguito delle successive disposizioni che ne hanno esteso il periodo di applicazione, il beneficiario deve indicare nel modello F24 il codice tributo 6920, istituito con la risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020

Credito di imposta per i servizi digitali per le imprese editrici. Domande dal 20 ottobre al 20 novembre 2021

L'articolo 1, comma 610, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha prorogato per gli anni 2021 e 2022 il credito di imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l'acquisizione di servizi digitali, di cui all'articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Il credito è riconosciuto con le modalità previste dal D.P.C.M. 4 agosto 2020. In particolare, le domande di ammissione per l'anno 2021 potranno essere presentate dal 20 ottobre al 20 novembre 2021.

Decreto Sostegni-Bis. La mappa delle disposizioni per le imprese, il lavoro e giovani

Il [decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73](#), si compone di 78 articoli, suddivisi in 9 Titoli.

Di seguito, in estrema sintesi, il contenuto.

Il Titolo I (articoli da 1 a 11) detta disposizioni di sostegno alle imprese, all'economia e per l'abbattimento dei costi fissi.

L'articolo 1, commi da 1 a 4, riconosce un «ulteriore» contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021, nella misura del cento per cento del contributo già riconosciuto in base all'articolo 1 del decreto sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021). I commi da 5 a 15 riconoscono un contributo a fondo perduto, *alternativo* a quello di cui ai commi da 1 a 4 e di importo non superiore a 150.000 euro, a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, a condizione che abbiano registrato ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto e che l'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto a quello del periodo dal 1°

aprile 2019 al 31 marzo 2020. I **commi da 16 a 27** stanziavano 4 miliardi di euro per riconoscere un **contributo a fondo perduto di importo** non superiore a 150.000 euro, a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, erogato a condizione che abbiano registrato ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto e che si verifichi un peggioramento del risultato economico di esercizio, nella misura che verrà definita con successivo decreto ministeriale. Al **comma 30** del medesimo articolo 1, dispone che le eventuali risorse non utilizzate, ivi incluse quelle di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 41 del 2021, saranno destinate all'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito agrario nonché ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.

L'**articolo 2**, per favorire la continuità delle attività economiche obbligatoriamente chiuse per almeno 4 mesi nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto-legge, istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il «**Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse**», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. I beneficiari e l'ammontare dell'aiuto sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici e dei contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 (decreto Sostegni) e dell'articolo 1 del decreto in esame. Il decreto del Ministro dello sviluppo

economico deve altresì individuare modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro trenta giorni.

L'**articolo 3** incrementa di 100 milioni di euro per il 2021 il fondo istituito dal decreto-legge n. 41 del 2021 (decreto Sostegni) per la **concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.**

L'**articolo 4** proroga al 31 luglio 2021 lo specifico **credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda** previsto dall'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 per le **imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.** La disposizione, inoltre, estende per 5 mesi (da gennaio a maggio 2021) il **credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto per tutte le tipologie di imprese** che hanno registrato perdite del 30 per cento tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 rispetto allo stesso periodo 2019-2020 e che abbiano registrato ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.

L'**articolo 5** proroga fino al mese di luglio 2021 la **riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici** (piccoli esercizi commerciali, artigiani, professionisti, servizi e piccoli laboratori) già disposta a favore di tali categorie per i mesi di aprile, maggio e giugno dell'anno in corso dall'articolo 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 41 del 2021.

L'**articolo 6** prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo con una

dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una **riduzione della Tari, o della Tari corrispettiva, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività disposte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica.**

L'**articolo 7** rfinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo finalizzato a **sostenere le agenzie di viaggio, i *tour operator*, le guide e gli accompagnatori turistici, le strutture ricettive e le imprese di trasporto di persone con bus scoperti in aree urbane e suburbane,** demandando ad un decreto del Ministro del turismo il riparto delle relative risorse; **include i servizi offerti dalle agenzie di viaggi e dai *tour operator* tra quelli il cui pagamento è coperto dal *tax credit vacanze*;** istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo per il rilancio della attrattività turistica delle città d'arte, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021; infine, proroga e rfinanzia di 100 milioni per l'anno 2022 il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture turistico-alberghiere.

L'**articolo 8** interviene, innanzitutto, sulla **disciplina del credito d'imposta in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria** (settore tessile, moda e accessori), stanziando ulteriori 50 milioni di euro per il 2021 e 150 milioni di euro per il 2022. Esso, inoltre, rfinanzia di 120 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni) per il sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, in particolare le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti

nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Una quota pari a 20 milioni del rifinanziamento viene destinata a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

L'articolo 9 differisce dal 30 aprile al 30 giugno 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, nonché il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti a cui è affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali; inoltre, differisce al 1° gennaio 2022 l'efficacia delle disposizioni istitutive della cosiddetta *plastic tax*, ovvero dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego.

L'articolo 10 reitera per l'anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, le agevolazioni fiscali per le spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore degli organismi sportivi già previsto per il secondo semestre del 2020; istituisce un fondo (con una dotazione di 56 milioni di euro), per il ristoro delle spese sanitarie sostenute da società sportive professionistiche e da società e associazioni sportive dilettantistiche per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da *Covid-19*; rifinanzia, per 180 milioni di euro per l'anno 2021, il Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche; amplia l'operatività e rifinanzia il Fondo di garanzia per l'implantistica sportiva (30 milioni di euro per il 2021) e il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'implantistica sportiva (13 milioni di euro per l'anno 2021).

L'**articolo 11** detta misure urgenti di sostegno *all'export* e all'internazionalizzazione, incrementando di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo rotativo a sostegno delle imprese che operano sui mercati esteri (cosiddetto Fondo legge n. 394 del 1981) e di 400 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri.

Il **Titolo II (articoli da 12 a 25)** detta misure **per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese**. Tra questi si segnala.

L'**articolo 12** introduce uno strumento di garanzia pubblica, attraverso il **Fondo di garanzia PMI** (che viene rifinanziato di 1 miliardo di euro nel 2021), su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine (6-15 anni) concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (**dunque, PMI e imprese cosiddette *mid cap***) finalizzati per almeno il 60 per cento a progetti di R&S e innovazione e/o a programmi di investimenti. La quota di copertura del Fondo sulle «*prime perdite*» di tali portafogli copre fino al 25 per cento del portafoglio e, in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre fino all'80 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento. Inoltre, sono previste le seguenti semplificazioni: ammissione alla garanzia del Fondo senza valutazione economico finanziaria del gestore; probabilità di *default* calcolata dal richiedente con i propri modelli interni; durata della fase di costruzione del portafoglio (*ramp up*) di 24 mesi.

L'**articolo 13** proroga al 31 dicembre 2021 e, contestualmente, **rivede la disciplina sull'intervento straordinario in garanzia di SACE**, del Fondo di garanzia

PMI.

L'articolo 14 esenta temporaneamente da imposizione le plusvalenze realizzate da persone fisiche che derivano dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese *start up innovative* e PMI innovative, nonché le plusvalenze reinvestite in *start up* e PMI innovative, in presenza di specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell'investimento nel tempo.

L'articolo 15 istituisce un'apposita sezione nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI, destinata a sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Tale sezione concede garanzie su portafogli di obbligazioni emesse dalle imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio. L'importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra 2 e 8 milioni di euro.

L'articolo 16 proroga fino al 31 dicembre 2021 il termine della moratoria *ex lege* per il rimborso dei finanziamenti (mutui, finanziamenti a rimborso rateale, prestiti non rateali, linee di credito) in essere a favore delle PMI, limitatamente alla sola quota capitale.

L'articolo 17 interviene sulla disciplina del cosiddetto Patrimonio Destinato, istituito dal decreto Rilancio in seno a Cassa Depositi e Prestiti per effettuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, si estendono al 31 dicembre 2021 gli interventi del Patrimonio Destinato effettuati nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19

(cosiddetti interventi in *Temporary Framework*). Si chiarisce inoltre che l'emissione di titoli di Stato in anni successivi al 2020, a titolo di apporto al fondo da parte del MEF (se non emessi e assegnati nel medesimo anno), possa avvenire in alternativa all'apporto di liquidità.

L'articolo 18 incide sulla disciplina della variazione dell'imponibile IVA o dell'imposta dovuta e, dunque, sul diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo legato a procedure concorsuali ed esecutive individuali. In particolare, per le procedure concorsuali si ripristina la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione da mancato pagamento, emettendo nota di credito IVA, già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale, senza dover attendere l'infruttuoso esperimento della stessa. La condizione di infruttuosità della procedura, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione, permane per le procedure esecutive individuali.

L'articolo 19 proroga al 31 dicembre 2021 la possibilità riconosciuta alle società che cedono a titolo oneroso crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (*Deferred Tax Assets*, DTA). La disposizione introduce altresì un **regime transitorio straordinario della disciplina dell'ACE (Aiuto alla Crescita Economica)** per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, che prevede anche la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d'imposta compensabile per il 2021. La norma, infine, stabilisce che nel 2021, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale è pari al 15 per cento (rispetto al coefficiente ordinario di remunerazione

dell'1,3 per cento).

L'articolo 20 consente anche ai **soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro di usufruire in un'unica quota annuale del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi** a condizione che si tratti di investimenti in beni strumentali materiali diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (beni diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017) e che gli investimenti siano effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

L'articolo 21 incrementa di 1 miliardo di euro le risorse del Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali.

L'articolo 22 modifica **per l'anno 2021 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, elevandolo a 2 milioni di euro.**

Il Titolo III (articoli da 26 a 35) detta misure per la tutela della salute. Tra questi si segnala.

L'articolo 31 prevede un **credito d'imposta per le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini**, nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030, entro l'importo massimo annuale per ciascun beneficiario di 20 milioni di euro; inoltre, modifica la vigente disciplina relativa alla denominazione, organizzazione e operatività della fondazione Enea Tech.

L'articolo 32 introduce, per i soggetti esercenti attività

d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, nonché per le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, un credito di imposta nella misura del 30 per cento di alcune spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Il Titolo IV (articoli da 36 a 50) detta disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali.

L'articolo 36 rinnova il Reddito di emergenza (Rem) per ulteriori quattro quote, relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. La domanda deve essere presentata all'INPS entro il 31 luglio 2021. Come per le precedenti quote Rem, l'ammontare mensile del beneficio è compreso fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti (in quest'ultimo caso fino a 840 euro).

L'articolo 37 estende la cumulabilità del reddito di ultima istanza, escludendo dai limiti di reddito previsti per il suo riconoscimento in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, ogni emolumento, corrisposto dai medesimi enti ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità dell'assegno ordinario di invalidità.

L'articolo 38 prevede che fino al 31 dicembre 2021 non si applichi, per le prestazioni in pagamento e per quelle decorrenti dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021, la riduzione mensile del 3 per cento dell'importo della NASpI

(Nuova assicurazione sociale per l'impiego) prevista dalla normativa vigente a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione del beneficio.

L'**articolo 39** estende, dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed esclusivamente per il 2021, le disposizioni relative al contratto di espansione alle aziende che occupino almeno 100 dipendenti e rfinanzia per l'anno 2024 le disposizioni in materia di agevolazione all'esodo per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata.

I commi 1 e 2 dell'**articolo 40** prevedono, in via transitoria, per alcuni datori di lavoro, nel limite di spesa pari a 557,8 milioni di euro per il 2021, la **possibilità di ricorso a trattamenti straordinari di integrazione salariale, con criteri di calcolo della misura ed una durata massima diversi rispetto a quelli previsti dalla disciplina generale**. I trattamenti sono subordinati alla stipulazione di un accordo collettivo aziendale di riduzione dell'attività lavorativa dei dipendenti in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto (26 maggio 2021) e sono ammessi per una durata massima di 26 settimane fino al 31 dicembre 2021. Inoltre, per tali trattamenti non si applica la contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro. Il comma 3 dell'**articolo 40** prevede, in via transitoria, nel rispetto di un limite di minori entrate contributive pari a 163,7 milioni di euro per il 2021, l'esonero dalla contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro, prevista dalla disciplina generale in caso di ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, con riferimento a periodi (o frazioni di periodo) di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa compresi nel secondo semestre del 2021. I commi 4 e 5 **precludono la possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo**

(restando, altresì, sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020), nonché di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (restando altresì sospese le procedure in corso per la medesima causale), ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che presentino domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, per la durata del trattamento medesimo fruito entro il 31 dicembre 2021.

L'**articolo 41** istituisce in via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, il «**contratto di rioccupazione**», quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori disoccupati nella fase di ripresa delle attività, dopo l'emergenza epidemiologica. Condizione per l'assunzione è la definizione di un progetto individuale di inserimento, della durata di 6 mesi, avente quale finalità l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Per la durata del progetto, al datore di lavoro è riconosciuto l'esonero del 100 per cento della contribuzione previdenziale a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per un importo massimo di 6.000 euro su base annua.

L'**articolo 42** riconosce un'indennità *una tantum*, pari a 1.600 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori: lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori; altri lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in regime di somministrazione negli altri

settori, lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi; lavoratori dello spettacolo. Ai soggetti beneficiari dell'analogha indennità precedente la nuova prestazione è corrisposta dall'INPS senza necessità di domanda, mentre gli altri interessati devono presentare domanda all'INPS. La nuova indennità è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 750,4 milioni di euro per l'anno 2021.

L'**articolo 43** prevede uno sgravio relativo alle quote di contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro privati, operanti nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, che abbiano usufruito di trattamenti di integrazione salariale nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. L'esonero è riconosciuto, nel rispetto di un limite complessivo di minori entrate contributive pari a 770 milioni di euro (per il 2021), a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (26 maggio 2021) e fino al 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale fruita nei suddetti mesi.

L'**articolo 44** prevede, entro il limite di spesa di 220 milioni di euro per il 2021, un'**indennità *una tantum*, di ammontare variabile in relazione alla misura del reddito percepito nell'anno di imposta 2019, in favore di titolari di rapporti di collaborazione** presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), una federazione sportiva nazionale o una disciplina sportiva associata del CONI o del CIP, un ente di promozione sportiva (riconosciuto dal CONI o dal CIP), ovvero presso una società o associazione sportiva dilettantistica, i quali in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

L'**articolo 45** prevede, fino 31 dicembre 2021, la possibilità (già riconosciuta per il 2020) di prorogare ulteriormente,

per un massimo di sei mesi (che si aggiungono al limite massimo di 12 mesi finora previsto), il **trattamento straordinario di integrazione salariale per le aziende con particolare rilevanza strategica che cessano l'attività produttiva**. Tale ulteriore proroga è concessa, previo ulteriore accordo stipulato in sede governativa, qualora vi siano state particolari complessità per il completamento e per la salvaguardia occupazionale relativi al processo di cessione aziendale avviato. L'**articolo 46** autorizza una spesa di 70 milioni di euro per il 2021 per gli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego, in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro. Agli oneri previsti dalla norma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza. Vengono modificate, inoltre, le norme del decreto legislativo n. 150 del 2015 concernenti la *governance* e l'organizzazione di ANPAL, disponendo la nomina di un commissario straordinario al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'Agenzia nelle more dell'adozione delle modifiche dello statuto dell'ANPAL, nonché della nomina del direttore e del consiglio di amministrazione. Infine, vengono stanziati 50 milioni di euro per il 2021 per il finanziamento degli Istituti di patronato e assistenza sociale.

L'**articolo 47** differisce dal 17 maggio 2021 al 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione, il termine per il versamento dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

L'**articolo 48** istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, denominato «**Scuole dei mestieri**», finalizzato a favorire una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive

del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti. La norma demanda a un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione della misura.

L'articolo 49 autorizza la spesa di 6 milioni di euro per il 2021 per **l'erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia e in possesso di determinati requisiti.**

L'articolo 50 prevede che le regioni e le province autonome, in deroga alla normativa vigente, autorizzino gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale a procedere al reclutamento straordinario di dirigenti medici e di tecnici della prevenzione nei luoghi di lavoro, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da destinare ai dipartimenti di prevenzione.

Il Titolo V (articoli da 51 a 57) detta disposizioni in materia di enti territoriali.

Il Titolo VI (articoli da 58 a 64) detta disposizioni in materia di giovani, scuola e ricerca.

Nel corpo del Titolo si segnala l'**articolo 64** che **proroga fino al 31 dicembre 2021 alcune disposizioni riguardanti l'operatività e l'estensione dei requisiti di accesso del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa («Fondo Gasparrini»)**, già previste a legislazione vigente a seguito dell'emergenza da COVID-19; incrementa (di 290 milioni di euro per il 2021 e di 250 milioni di euro per il 2022) la dotazione del **Fondo di garanzia per la prima**

casa, modificando taluni requisiti per l'accesso ai benefici; **dispone talune forme di esenzione dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale in relazione ad atti traslativi della proprietà (nonché atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione) riferiti alle "prime case", a favore di soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età;** infine, incrementa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, la dotazione del Fondo per le politiche giovanili, destinando tali risorse al finanziamento delle politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a rischio.

Il Titolo VII (articoli da 65 a 67) detta disposizioni in materia di cultura.

L'articolo 65 incrementa, per l'anno 2021, di 47,85 milioni per la parte corrente e di 120 milioni di euro per gli interventi in conto capitale, la dotazione dei Fondi destinati alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo istituiti dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, disponendo che quota parte dell'incremento del fondo è destinata a **riconoscere un contributo a fondo perduto per le spese sostenute dal settore per i test di diagnosi dell'infezione da virus SARS-CoV-2;** incrementa di 20 milioni per il 2021 il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito dall'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020; incrementa di 20 milioni di euro per il 2021 le risorse destinate al funzionamento di istituti e luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso; modifica la disciplina per la corresponsione del compenso per copia privata, stabilendo, in particolare, che la quota spettante agli

artisti interpreti o esecutori è assegnata loro direttamente dalla SIAE, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, e non più per il tramite dei produttori dei fonogrammi; riserva quota parte dei contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive, dovuti, a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana, ai registi e agli autori del soggetto, della sceneggiatura e della musica; **esonera, dal 1° gennaio al 31 agosto 2021, i soggetti che esercitano le attività di circo equestre e di spettacolo viaggiante, dal pagamento dei canoni dovuti per concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico**, istituendo un fondo destinato al ristoro dei Comuni a fronte della conseguente diminuzione delle entrate; sopprime il limite massimo di finanziamento, pari a 20 milioni di euro, attribuibile a ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche che hanno avuto la possibilità di presentare un piano di risanamento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021; infine, **incrementa di 70 milioni di euro le risorse per l'assegnazione della cosiddetta Card cultura ai giovani che compiono 18 anni nel 2021.**

L'**articolo 66** introduce disposizioni in materia di previdenza e assistenza **nel settore dello spettacolo**, con particolare riferimento alla indennità di malattia, all'importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali, alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, alla tutela e al sostegno della genitorialità, alla assicurazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ai contributi a fini pensionistici, all'adeguamento dell'elenco delle categorie professionali.

L'articolo 67, commi da 1 a 6, riconosce alle **imprese editrici di quotidiani** e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, **accordi di filiera orientati** a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, un **credito d'imposta fino al 30 per cento della spese sostenute nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite**, risultanti da apposita attestazione. Il credito d'imposta è concesso entro il tetto di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2021, non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), all'autorizzazione della Commissione europea. Il comma 7 stabilisce che, per l'anno 2021, l'IVA relativa al commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi può applicarsi, **in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione delle rese del 95 per cento** (in luogo dell'80 per cento previsto in via ordinaria). I commi da 10 a 13 estendono agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive il regime speciale di credito d'imposta previsto per il biennio 2021-2022 dalla legge di bilancio 2021 per gli investimenti pubblicitari su quotidiani e periodici.

Il Titolo VIII (articoli da 68 a 73) detta disposizioni in materia di agricoltura e trasporti

L'articolo 68 reca una serie di misure relative al comparto agricolo. In particolare: **innalza al 9,5 per cento,**

limitatamente al 2021, la misura delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina (commi 1 e 2); estende ai settori dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo centrale di garanzia delle PMI con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare a determinate condizioni (comma 3); istituisce nello stato di previsione del MIPAAF il Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero, con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2021 (commi da 4 a 8); estende alle donne, a prescindere dall'età, l'applicabilità delle misure agevolative per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (concessione di mutui agevolati e di un contributo a fondo perduto) (comma 9); prevede che gli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica siano considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica (commi da 10 a 12); interviene sul sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (commi 13 e 14); modifica la disciplina del Fondo agrumicolo per consentire che le risorse del fondo possano essere erogate a condizioni diverse da quelle previste dalla normativa europea *de minimis*, qualora destinate ad interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale produttivo compromesso a seguito di emergenze fitosanitarie (comma 15).

L'articolo 69, commi da 1 a 5, riconosce, nel limite di spesa di 448 milioni di euro per il 2021, un'indennità *una tantum* pari a 800 euro in favore degli operai agricoli a tempo determinato che nel 2020 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo e che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L'indennità in oggetto è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 448

milioni di euro per il 2021 e la relativa domanda è presentata all'INPS entro il 30 giugno 2021. I commi 6 e 7 riconoscono un'indennità *una tantum* di 950 euro ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca.

L'articolo 70 riconosce alle aziende dei settori agrituristico e vitivinicolo, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, **l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021.**

L'articolo 71 prevede la possibilità per le imprese agricole che abbiano subito danni per le eccezionali gelate e brinate verificatesi ad aprile 2021 di accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, che viene rifinanziato a tal fine di 105 milioni di euro per il 2021.

L'articolo 72 prevede l'assegnazione ad ANAS S.p.A. di 35,5 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale, trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana ad ANAS S.p.A. Per tali finalità si prevede, inoltre, l'assunzione, negli anni 2021 e 2022, con contratti di lavoro a tempo determinato, di 370 unità di personale in possesso di alta specializzazione nei settori dell'ingegneria, dell'impiantistica, dell'elettrotecnica e della manutenzione delle infrastrutture stradali, per una spesa di 12,63 milioni di euro per l'anno 2021 e 25,258 milioni di euro per l'anno 2022.

L'articolo 73 prevede il rifinanziamento di alcune misure di

sostegno nei settori aereo, per 100 milioni di euro, ed aeroportuale, per 300 milioni di euro, (commi da 1 a 3); per le imprese di trasporto ferroviario e, in termini eventuali, anche a beneficio del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, per complessivi 150 milioni di euro (commi 4 e 5); per le società cooperative che gestiscono i servizi di ormeggio, per la quota residua degli stanziamenti relativi all'anno 2020 (comma 6); e, infine, per le imprese armatoriali delle navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, per complessivi 56 milioni di euro (comma 7).

Il Titolo IX (articoli da 74 a 78) detta le disposizioni finali e finanziarie

L'articolo 76 dispone lo scioglimento, dal 30 settembre 2021, di Riscossione Sicilia S.p.A. e il passaggio dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio regionale all'Agenzia delle entrate, che le svolge mediante l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Si prevede dunque, ai fini del passaggio di funzioni, che entro il 31 ottobre 2021 sia erogato, in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione, un versamento in conto capitale di ammontare pari a 300 milioni di euro a carico del bilancio dello Stato, a valere sugli stanziamenti già autorizzati dalla legge di bilancio 2021. Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° ottobre 2021 subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi di Riscossione Sicilia S.p.A. Parallelamente, il personale di Riscossione Sicilia S.p.A. passa alle dipendenze di Agenzia delle entrate-Riscossione senza soluzione di continuità.

Viene dunque vietato a Riscossione Sicilia di effettuare ulteriori assunzioni dal 26 maggio 2021.

L'articolo 78 dispone che il **decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale***, avvenuta il 25 maggio.

La ratio del D.L. "Sostegni-bis"

[Link al testo della relazione illustrativa](#) del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante: *«Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»*. – A.C. n. 3132

La relazione tecnica del D.L. "Sostegni-bis"

[Link al testo della relazione tecnica](#) del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante: *«Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»*. – A.C. n. 3132

Il testo del D.L. "Sostegni-bis"

[Link al testo del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021](#), recante: *«Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»*. Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 25 maggio 2021